

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

01/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Variazioni Colturali 2009 – Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 30 dicembre 2009	2
Nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario dal 1° gennaio 2010	2
Procedura di emersione del lavoro irregolare – L. 102/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della conclusione delle procedure di emersione – Circolare del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2009	3
Patto di stabilità: Le sanzioni per il mancato rispetto	4
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto – legge 25 giugno 2008, n.112	5

Variazioni Culturali 2009 – Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 30 dicembre 2009

L’Agenzia del Territorio comunica che in data 30 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2009 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

L’Agenzia informa inoltre che :

- Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi al 30 dicembre 2009, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito *internet* della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it/> ;
- I ricorsi di cui all’ *articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario dal 1° gennaio 2010

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 314/64 del 1° dicembre 2009 del Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 di modifica delle precedenti direttive 17 e 18 del 2004 ed 81 del 2009, entrano in vigore dal 1° gennaio 2010 le nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario e precisamente:

tipologia	Soglia precedente	Soglia dal 01/01/2010
Lavori	€ 5.150.000,00	€ 4.845.000,00
Servizi e forniture (settori ordinari)	€ 206.000,00	€ 193.000,00
Servizi e forniture (ammi.n. statali)	€ 133.000,00	€ 125.000,00
Servizi e forniture (settori speciali)	€ 412.000,00	€ 387.000,00

Procedura di emersione del lavoro irregolare – L. 102/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della conclusione delle procedure di emersione – Circolare del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2009

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo ha diffuso una circolare avente per oggetto l'assistenza sanitaria nelle more della conclusione delle procedure di emersione ex legge 102/2009, indirizzata alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera.

Facendo seguito alle disposizioni già impartite da alcuni Enti Locali (ad esempio la Provincia di Trento), il Ministero fornisce le seguenti indicazioni:

Premesso che l'art. 1 ter, comma 4 della L. 102/2009, dispone che il Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia, determini con proprio decreto le modalità di destinazione del contributo forfetario di € 500 (versato per ciascun lavoratore) anche per far fronte alla copertura previdenziale ed assistenziale del periodo 1° aprile 30 giugno 2009. Il comma 17 del citato articolo destina una quota di tale contributo al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio Sanitario Nazionale.

E' premesso inoltre che il Comma 10 della Legge 102 dispone che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l'emersione.

Quanto sopra premesso il Ministero dell'Interno afferma che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della Legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria e quindi possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Tuttavia, poiché gli stranieri oggetto di emersione non sono in possesso del codice fiscale, il Ministero afferma che questi potranno essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti.

Patto di stabilità: Le sanzioni per il mancato rispetto

A chiusura dei bilanci 2009 ed in vista della predisposizione dei bilanci di previsione 2010, si ritiene utile riassumere di seguito alcuni punti fondamentali concernenti il Patto di Stabilità e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso.

La gestione dell'anno 2009 doveva essere improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 77 bis, della legge 133/08 che ha introdotto numerose innovazioni determinando, tra l'altro, la modifica completa delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011.

L'articolo 77-bis prevede, infatti, la riduzione del saldo finanziario in termini di competenza mista differenziando la situazione sulla base di due variabili principali:

- a) il rispetto o meno del patto di stabilità per il 2007;
- b) il saldo di competenza mista positivo o negativo.

In sede di approvazione della legge finanziaria per il 2009 sono stati inoltre introdotti i commi 7-bis, 7-ter all'articolo 77-bis ed è inoltre stato modificato il comma 8, conseguentemente prevedendo l'esclusione, dal saldo finanziario, delle risorse statali e delle relative spese correnti e in conto capitale sostenute dagli enti locali per dare attuazione ad ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Infine, al termine dell'esercizio 2009, sono stati individuati, con decreto ministeriale, gli importi che gli enti locali rispettosi del Patto di stabilità 2008, possono escludere dal saldo utile ai fini della verifica del Patto di stabilità 2009.

Diversi sono tuttavia i Comuni che non sono stati in grado di rispettare i limiti imposti dalle norme sopracitate e che conseguentemente non sono stati in grado di garantire il rispetto del Patto.

Conseguentemente tali Enti, per il 2010, saranno oggetto delle seguenti sanzioni:

- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 d.l. 112/08); (processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008);
- Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08);
- Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- Riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Min. Interno per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale e comunque in misura non superiore al 5%;
- Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma10 legge 133/08).

- Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione: dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto – legge 25 giugno 2008, n.112

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione degli Enti Locali.

La conseguenza della pronuncia della Corte è che gli Enti Locali pur essendo sempre tenuti a predisporre tale piano senza però che l'inserimento degli immobili abbia valore di immediata variante allo strumento urbanistico generale, pur tuttavia continuando a determinare la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica.

Riportiamo di seguito, a maggior chiarimento, uno stralcio della sentenza:

"...La norma censurata stabilisce che «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

Ancorché nella *ratio* dell'art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c'è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch'essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all'effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (*ex plurimis*: sentenze nn. 237 e 200 del 2009).

Orbene la norma in esame, stabilendo l'effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante

stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).

Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all'accertamento che si tratta di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica».

Bergamo, 11 gennaio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord